




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1939-B

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la promozione dell'economia
circolare (Legge SalvaMare)

N. 412 – 19 gennaio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1939-B

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la promozione dell'economia
circolare (Legge SalvaMare)

N. 412 – 19 gennaio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI	- 4 -
ARTICOLO 6	- 5 -
MISURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI	- 5 -
ARTICOLO 8, COMMA 2	- 7 -
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE	- 7 -
ARTICOLO 12	- 8 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI CHE RILASCIANO MICROFIBRE	- 8 -
ARTICOLO 15	- 8 -
TAVOLO INTERMINISTERIALE DI CONSULTAZIONE PERMANENTE	- 8 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1939-B
Titolo:	Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“legge SalvaMare”)
Iniziativa:	governativa approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrici per la	Deiana
Commissione di merito:	
Gruppi:	M5S
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“legge salva mare”).

Il testo è corredato, all'articolo 17, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intera legge.

Tale clausola non risulta comunque applicabile all'articolo 6, il quale autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per un programma sperimentale di recupero delle plastiche dai fiumi.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato (AS 1571).

In merito al testo del provvedimento esaminato dalla Camera si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 137 del 15 ottobre 2019.

Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha depositato una relazione tecnica di passaggio relativa al testo approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato.

Le modifiche apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Al momento della predisposizione della presente Nota non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2

Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

Le modificazioni introdotte dal Senato, prevedono che:

- la disciplina della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati non sia limitata a quelli pescati in mare (comma 1), bensì estesa anche a quelli pescati nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (comma 6), e che i pertinenti obblighi gravino non solo sul comandante della nave, ma anche sul conducente del natante (commi 1, 3 e 4).

Si rammenta che al complesso di tale disciplina non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, né nel corso dell'esame del presente disegno di legge, né in sede di esame parlamentare dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (AG 293, poi emanato come D. Lgs. n. 197 del 2021);

- per le attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati non sia necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali¹ (nuovo comma 2).

Si ricorda che i costi di funzionamento dell'Albo sono coperti dalle relative tariffe di iscrizione;

- l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) vigili anche sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria (nella tariffa o tassa sui rifiuti) che – ai sensi del comma 7, già approvato dalla Camera e non modificato dal Senato
- viene istituita al fine di distribuire sull'intera collettività i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

Circa la predetta disposizione, attributiva di un nuovo compito a carico dell'ARERA, si evidenzia che nel corso dell'esame in seconda lettura, la **Commissione Bilancio del Senato** in sede consultiva aveva inizialmente espresso parere di semplice contrarietà sull'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 8 (seduta del 2 novembre 2021), su proposta della relatrice che aveva rilevato che sul corrispondente emendamento la Commissione Bilancio aveva già espresso un parere di semplice contrarietà. In seguito, tuttavia, nella seduta del 9 novembre 2021, in sede di espressione del parere all'Assemblea sul testo risultante dal rinvio in Commissione (AS 1571 A/R), il Presidente ha evidenziato che, in base ad una verifica informale, l'ARERA (che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, ultimo periodo del disegno di legge, è chiamata a svolgere una funzione di controllo sull'utilizzo delle risorse acquisite attraverso la componente della tariffa rifiuti per il recupero dei rifiuti in mare), è finanziata dai contributi delle imprese di settore. Sulla base di questi elementi, la Commissione Bilancio ha dunque espresso un **parere non ostativo sull'intero provvedimento** (ivi inclusa, dunque, la disposizione di cui trattasi) con l'avviso concorde del rappresentante del Governo.

¹ di cui all'articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006

Si rileva infine che taluni riferimenti normativi richiamano la previgente disciplina di cui al D. Lgs. n. 182 del 2003, che nel frattempo è stata abrogata e sostituita dalla nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 197 del 2021.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le modifiche incidono in via ordinamentale su discipline (quella dei rifiuti accidentalmente pescati e quella dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali) cui non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e nel presupposto che l'ARERA, come emerso anche nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, possa provvedere al nuovo compito di vigilanza affidatole senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: circa tale presupposto sarebbe comunque opportuna una valutazione del Governo.

Non si formulano osservazioni circa il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite, nel presupposto che il rinvio sia comunque interpretato ed applicato come riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021.

ARTICOLO 6

Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che le Autorità di bacino distrettuale introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti “alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2” (comma 1). A tal fine, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento (comma 2). Per tali attività viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero medesimo (comma 3).

Sull'emendamento che ha introdotto il presente articolo (5.0.1, testo 4), la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso parere non ostativo (seduta del 13 luglio 2021). In precedenza, il rappresentante del Governo, con riferimento a una prima riformulazione dell'emendamento, aveva segnalato la necessità di aggiornare la copertura finanziaria (che, si rammenta, è a valere sui fondi speciali) al nuovo bilancio triennale.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni circa i commi 2 e 3, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e i relativi interventi sono di carattere modulabile sulla base delle risorse disponibili. Circa il comma 1, invece, si evidenzia che la norma impone alle Autorità di bacino di introdurre nei propri atti pianificatori misure sperimentali alla cui attuazione si provvede "anche" (come testualmente indicato) a valere sul programma sperimentale finanziato ai sensi dei commi 2 e 3, ora descritti. In proposito, tenuto conto che la norma pone un adempimento di carattere obbligatorio, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che ciascuna Autorità possa darvi attuazione nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente e di quelle del programma sperimentale, senza che da tali adempimenti e misure derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 6 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'avvio da parte del Ministero della transizione ecologica di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. Il medesimo comma 3 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023.

Ciò posto, considerato che l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, la riduzione del citato accantonamento sia riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del

decreto-legge n. 22 del 2021², ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024, intendendosi comunque il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato, al di là del tenore letterale della disposizione, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si evidenzia ancora che il successivo articolo 17, non modificato dal Senato, reca una generale clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, pur in mancanza di una esplicita previsione in tal senso dall'ambito di applicazione della predetta clausola debba intendersi escluso, per interpretazione sistematica, l'articolo 6 in esame, introdotto presso il Senato, dal quale - come illustrato - derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

ARTICOLO 8, comma 2

Campagne di sensibilizzazione

La norma, introdotta dal Senato, è volta a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Essa dunque dispone che, a cura delle Autorità portuali o dei comuni, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

Il comma così introdotto è corredato di una specifica clausola di invarianza, che si aggiunge alla generale clausola di invarianza, riferita all'intero provvedimento, recata dall'articolo 17.

Sulla disposizione in esame la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso parere non ostativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione, assistita da una clausola di invarianza specifica che si aggiunge a quella generale, pone a carico delle autorità di sistema portuale e dei comuni adempimenti che testualmente sono configurati come di

² Recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri".

carattere obbligatorio. Si rammenta che l'articolo 5, comma 5, del d. lgs. n. 197/2021, sui rifiuti delle navi, già prevede forme di pubblicità del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti a cura delle Autorità portuali sostanzialmente coincidenti con le forme di pubblicità previste dalla disposizione in esame.

In proposito, per quanto riguarda le autorità portuali, andrebbe acquisita conferma che gli adempimenti previsti dal comma 2 ora in esame non determinino innovazioni apprezzabili rispetto quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 5, comma 5, del d. lgs. n. 197/2011, e che dunque non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per quanto riguarda, invece, i comuni, andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che gli enti territoriali coinvolti possano adempiere alla nuova funzione nel quadro delle risorse disponibili.

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre

La norma, introdotta al Senato, riporta la definizione di microfibra (comma 1) e prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, fabbricato, importato, distribuito o venduto in Italia debba riportare determinate indicazioni (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione pone adempimenti a carico di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione e nel presupposto, sul quale sarebbe comunque utile una conferma da parte del Governo, della compatibilità della previsione con la pertinente disciplina europea.

ARTICOLO 15

Tavolo interministeriale di consultazione permanente

Le modificazioni introdotte dal Senato al comma 2 intervengono sulla composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente, organismo che ha finalità di coordinamento, ottimizzazione delle attività e monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame (non modificato dal Senato) ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per effetto degli emendamenti approvati dal Senato fanno parte del Tavolo:

- cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)
- di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Il testo, come approvato dalla Camera, prevedeva invece un rappresentante dell'ISPRA, tre del SNPA e uno del CNR;

- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale (non previsti nel testo approvato dalla Camera).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa l'integrazione dei componenti del Tavolo interministeriale, tenuto conto che la norma è corredata della consueta clausola di esclusione degli emolumenti e di una specifica clausola di invarianza che peraltro si aggiunge a quella generale, riferita all'intero provvedimento.